

15. riconosce che l'equilibrio di genere tra gli alti dirigenti dell'Autorità è soddisfacente, dal momento che tre alti dirigenti su cinque sono donne; osserva tuttavia che, in seno al consiglio di amministrazione dell'Autorità, quattro persone su 15 sono donne; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto dell'importanza di assicurare l'equilibrio di genere al momento di nominare i loro candidati al consiglio di amministrazione dell'Autorità; osserva con preoccupazione lo squilibrio geografico all'interno dell'Autorità, in quanto il 46,49 % del personale complessivo è di una stessa nazionalità; incoraggia l'Autorità ad adottare ulteriori misure per garantire un migliore equilibrio geografico, ma riconosce gli sforzi compiuti;
16. osserva che nel 2019 sono stati assegnati sei agenti contrattuali supplementari, dei 25 richiesti, per far fronte all'aumento del carico di lavoro nel settore delle valutazioni dei nuovi alimenti e delle valutazioni dei rischi presentati dalle piante ad alto rischio; osserva che l'Autorità ha chiesto un ulteriore aumento delle risorse;
17. rileva che l'Autorità ha adottato una politica intesa a proteggere la dignità delle persone e a prevenire le molestie; riconosce che l'Autorità ha organizzato corsi di formazione obbligatori sia per il personale che per i dirigenti, ha messo a disposizione un servizio di assistenza confidenziale e ha pubblicato sul suo intranet la prima relazione sui casi di molestie; rileva inoltre che solo il personale e gli esperti nazionali distaccati possono avviare una procedura formale; si rammarica che l'Autorità abbia segnalato cinque casi di molestie nel 2019, tre dei quali erano formali e due informali; osserva che sono state predisposte le procedure necessarie per indagare su tali casi e che per nessuno dei casi sono stati avviati procedimenti giudiziari; invita l'Autorità a comunicare se saranno attuate ulteriori misure per prevenire casi futuri;
18. invita l'Autorità a sviluppare ulteriormente il suo programma ethics@work elaborando misure che offrano protezione agli informatori;

Appalti

19. apprende dalla relazione della Corte che l'Autorità ha indetto una procedura di appalto per i servizi di un medico competente il cui bando di gara e le specifiche tecniche sono state pubblicate solo in italiano, sebbene la lingua di lavoro dell'Autorità sia l'inglese; osserva altresì che le specifiche tecniche linguistiche che l'offerente è tenuto a fornire non erano conformi. rileva con preoccupazione che, di conseguenza, l'Autorità ha ricevuto una sola offerta; prende atto della risposta dell'Autorità alla constatazione della Corte e delle misure adottate dall'Autorità per evitare che tale omissione si ripeta;

Prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e trasparenza

20. prende atto con soddisfazione delle misure esistenti in seno all'Autorità e degli sforzi in atto per garantire la trasparenza, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi nonché la protezione delle persone che segnalano irregolarità; accoglie con favore l'efficacia dei controlli ex post ed ex ante predisposti per prevenire i conflitti di interessi, che hanno impedito 37 casi di conflitti di interessi e hanno dato luogo a otto constatazioni, delle quali nessuna ha richiesto l'adozione di misure correttive;
21. fa notare che l'osservazione formulata dalla Corte nella relazione del 2017 in merito alla necessità di rafforzare l'indipendenza del contabile è stata chiusa secondo l'Autorità ma è ancora in sospeso secondo la Corte; prende atto della risposta dell'Autorità secondo cui il contabile offre tutte le garanzie di indipendenza e invita l'Autorità a chiedere quanto prima la conferma della Corte;
22. si rammarica che l'Autorità, per quanto riguarda il periodo di incompatibilità di due anni, includa tuttora nella sua politica di indipendenza l'obbligo di esaminare gli interessi degli esperti solo in relazione al mandato del gruppo scientifico per il quale l'esperto presenta la sua candidatura; non concorda con le affermazioni dell'Autorità secondo cui l'attuale politica costituisce una «maniera solida e sofisticata per evitare potenziali conflitti»; chiede nuovamente che la politica sia aggiornata senza indugio al fine di garantire che gli interessi degli esperti siano considerati nel contesto del mandato generale dell'Autorità, come più volte richiesto dal Parlamento; ricorda all'Autorità che, al fine di mantenere l'indipendenza dei suoi gruppi di esperti, può accedere a tutte le competenze tecniche di cui ha bisogno invitando esperti a partecipare alle audizioni senza concedere loro il diritto di partecipare alle deliberazioni dei gruppi di esperti né alla stesura delle conclusioni;
23. si rammarica che il finanziamento della ricerca da parte delle imprese nell'ambito del mandato dell'Autorità non sia considerato pertinente per il periodo di riflessione sempre che gli importi in questione non superino il 25 % del bilancio totale per la ricerca gestito dall'esperto e/o dal suo gruppo di ricerca e che la soglia sia applicata alle singole fonti invece che a tutte le fonti private combinate; chiede che la soglia di finanziamento sia soppressa dalla politica di indipendenza dell'Autorità, conformemente alle ripetute richieste del Parlamento in materia; sottolinea che il completo rifiuto da parte dell'Autorità delle preoccupazioni del Parlamento in merito a tale debolezza nella politica di indipendenza dell'Autorità non è accettabile;

